SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 42.

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica . . . . . . Pag. 3

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 43.

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) . . . . . . Pag. 3

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 44.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 . . . . . Pag. 4

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari . . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1989.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 5 di Corigliano Calabro . . . . . . Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 6 febbraio 1989 . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 13

Ministero della pubblica istruzione:

Approvazione del nuovo statuto del collegio universitario «R. Einaudi», in Torino . . . . Pag. 13

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare un legato . . . . Pag. 13

Modificazioni allo statuto della fondazione Collegio San Carlo, in Modena . . . . Pag. 13

Ministero dell'interno: Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo del 18 giugno 1989 . . . . . Pag. 13

Ministero della difesa: Perdita «de jure» di ricompensa al valor militare . . . . Pag. 13

Istituto centrale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 13

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'elenco alfabetico semestrale del Ministero della sanità delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio, aggiornato alla data del 30 giugno 1988. (Elenco pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988) . . . . Pag. 14

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 42.

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1988, n. 324 e 6 ottobre 1988, n. 427.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 290 del 12 dicembre 1988.*

Il predetto decreto è stato successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1988 e con avviso di errata-corrige pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 9 del 12 gennaio 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3434):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 12 dicembre 1988.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 12 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 dicembre 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1988.

Esaminato dalla X commissione il 20 dicembre 1988.

Esaminato in aula il 18, 19 gennaio 1989, 6, 7, 8 febbraio 1989 e approvato il 9 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1589):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 9 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª, della commissione parlamentare per le questioni regionali e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 febbraio 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 febbraio 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione il 9 e 10 febbraio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1989.

89G0069

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 43.

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 290 del 12 dicembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3433):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI) il 12 dicembre 1988.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 dicembre 1988, con pareri delle commissioni V, VIII e XI.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 dicembre 1988.
Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1988.
Esaminato dalla I commissione il 14 dicembre 1988.
Esaminato in aula il 17 gennaio 1989 e approvato il 18 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1526):
Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 21 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 gennaio 1989.
Esaminato dalla 8ª commissione il 1° febbraio 1989.
Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 1989 (atto n. 1526/A - relatore sen. IANNIELLO).
Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1989.

89G0066

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 44.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1988, N. 526.

All'articolo 1, al comma 2, le parole: «che viene elevato a nove mesi» *sono soppresse.*

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le somme riscosse a partire dal 1° marzo 1989 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 e che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 15 febbraio 1989, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 45 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede in Sicilia»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano:

a) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

b) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della

protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, e n. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 marzo 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3448):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 14 dicembre 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1988.

Esaminato dalla VI commissione il 18, 19 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 24 gennaio 1989 e approvato il 26 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1552):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 30 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 febbraio 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 7, 8 febbraio 1989.

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 1989.

89G0070

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1988, N. 527.

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di bonifica di aree ubicate in Paesi esteri trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato, alle modalità di smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente»;

al comma 2, le parole: «definiti con il decreto del Presidente del Consiglio» *sono soppresse;*

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. L'articolo 9-*decies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è abrogato.

2-*ter*. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e

continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

2-*quater*. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

2-*quinquies*. La durata dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali di cui al comma 2-*ter* non deve superare quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

2-*sexies*. I rifiuti speciali di cui al comma 2-*ter* debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

2-*septies*. Nel caso in cui non siano disponibili nel territorio delle singole regioni strutture che assicurino la termodistruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, definisce i criteri specifici per l'adeguamento entro il 31 dicembre 1989 dei piani regionali di smaltimento nonché modalità per l'adeguamento degli impianti e per l'ammissione prioritaria ai finanziamenti del FIO destinati all'ambiente.

2-*octies*. La disposizione del comma 2-*sexies* si applica a decorrere dai termini fissati nei decreti previsti dal comma 2-*septies*, da adottare entro il 30 aprile 1989.

2-*novies*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, le parole: "di quelli di cui al n. 3) del terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di quelli di cui al n. 3) del quarto comma"».

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 60 miliardi per l'anno 1989. Al relativo onere si provvede, per quanto attiene all'anno 1988, mediante riduzione di importo pari a lire 20 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67. All'onere concernente l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di importo pari a lire 60 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 13 marzo 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3449):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'ambiente (RUFFOLO) il 14 dicembre 1988.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1988.

Esaminato dalla VIII commissione il 21 dicembre 1988, 11 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 24 gennaio 1989 e approvato il 26 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1551):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 febbraio 1989.

Esaminato dalla 13ª commissione il 1°, 2 febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1989 (atto n. 1551/*A* - relatore sen. GOLFARI).

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 1989.

89G0071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 77 a 91, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 77. — Nell'Università degli studi di Sassari sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 78. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti e risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito da decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 79. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 80. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 84. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 81. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 82. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 83. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 84. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 85. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 86. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 87. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 88. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 89. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 90. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 91 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 77 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Art. 2.

Dopo l'art. 137 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 138. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 139. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 140. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 141. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 142. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) diagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 143. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 144. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30
Metodologie propedeutiche (ore 200):		
tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50
Diagnostica generale (ore 100):		
diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):		
anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10
Diagnostica generale (ore 250):		
diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100
Diagnostica speciale (ore 100):		
diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):		
diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150
Diagnostica speciale (ore 200):		
istocitodiagnostica in ematologia	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100
Sanità pubblica (ore 50):		
deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):		
diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200
Diagnostica speciale (ore 150):		
istopatologia dermatologica;	»	50
istocitodiagnostica ginecologica;	»	50

diagnostica di patologia dell'apparato locomotore . . . . ore 50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica » 25

patologia iatrogenica, indicazioni preventive . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 145. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sala anatomica;

laboratori di: istopatologia, citologia, istoimmunologia, microscopia elettronica, genetica e tossicologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 15

89A0539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1989.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 5 di Corigliano Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi della U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro (Cosenza) non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proosta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale e il comitato di gestione dell'U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro (Cosenza) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, e comunque non oltre novanta giorni dalla data del predetto decreto.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi dell'U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro (Cosenza) si sono dimostrati incapaci di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 17711/5 del 7 aprile 1988, diffidava gli organi inadempienti ad adottare il bilancio di previsione entro e non oltre quindici giorni dalla data dell'atto stesso, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto documento contabile venisse approvato; pertanto, l'organo di controllo, con atto del 1° luglio 1988, nominava un commissario *ad acta* che approvava il bilancio di previsione in data 9 luglio 1988.

Il prefetto di Cosenza ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148 e 106 del regio decreto del 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. stessa nella persona del dott. Arcangelo Cerminara con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge e comunque non oltre novanta giorni dalla data dell'unito decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A0538

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 25

Corso dei cambi del 6 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1376,350	1376,350	1376,40	1376,350	1376,350	1376,35	1376,350	1376,350	1376,350	1376,35
Marco germanico	729,450	729,450	729,75	729,450	729,450	729,45	729,510	729,450	729,450	729,45
Franco francese	214,420	214,420	214,50	214,420	214,420	214,42	214,410	214,420	214,420	214,42
Fiorino olandese	645,890	645,890	646,25	645,890	645,890	645,85	646 —	645,890	645,890	645,89
Franco belga	34,812	34,812	34,83	34,812	34,812	34,81	34,812	34,812	34,812	34,81
Lira sterlina	2380,750	2380,750	2382 —	2380,750	2380,750	2380,75	2381,400	2380,750	2380,750	2380,75
Lira irlandese	1948,200	1948,200	1950 —	1948,200	1948,200	1948,20	1948,300	1948,200	1948,200	—
Corona danese	187,820	187,820	187,70	187,820	187,820	187,82	187,830	187,820	187,820	187,82
Dracma	8,790	8,790	8,79	8,790	—	—	8,790	8,790	8,790	—
E.C.U.	1521,750	1521,750	1523,50	1521,750	1521,750	1521,75	1521,830	1521,750	1521,750	1521,75
Dollaro canadese	1162,500	1162,500	1162 —	1162,500	1162,500	1162,50	1162 —	1162,500	1162,500	1162,50
Yen giapponese	10,590	10,590	10,60	10,590	10,590	10,59	10,592	10,590	10,590	10,59
Franco svizzero	858,490	858,490	859 —	858,490	858,490	858,49	858,740	858,490	858,490	858,49
Scellino austriaco	103,703	103,703	103,70	103,703	103,703	103,70	103,735	103,703	103,703	103,70
Corona norvegese	202,320	202,320	202,25	202,320	202,320	202,32	202,340	202,320	202,320	202,32
Corona svedese	215,370	215,370	215,45	215,370	215,370	215,37	215,380	215,370	215,370	215,37
FIM	316,950	316,950	317,25	316,950	316,950	316,95	317,100	316,950	316,950	—
Escudo portoghese	8,910	8,910	8,90	8,910	8,910	8,91	8,902	8,910	8,910	8,91
Peseta spagnola	11,737	11,737	11,765	11,737	11,737	11,73	11,731	11,737	11,737	11,73
Dollaro australiano	1212,500	1212,500	1213 —	1212,500	1212,500	1212,50	1212 —	1212,500	1212,500	1212,50

Media dei titoli del 6 febbraio 1989

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	73 —
» » » 22- 6-1987/91	72,550
» » » 18- 3-1987/94	86,850
» » » 21- 4-1987/94	86,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	87,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,625
» » » » 1-11-1983/90	101.500
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	101,500
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,700
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	99,650
» » » » 1- 4-1984/91	100,575
» » » » 1- 5-1984/91	100,525
» » » » 1- 6-1984/91	100,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,100
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	99,375
» » » » 18- 4-1986/92	98 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,675
» » » » 20- 7-1987/92	97,875
» » » » 19- 8-1987/92	97,725
» » » » 1-11-1987/92	97,450
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,375
» » » » 17- 7-1986/93	95,475
» » » » 19- 8-1986/93	95,350
» » » » 18- 9-1986/93	95,475
» » » » 20-10-1986/93	95,975
» » » » 19-12-1986/93	96,100
» » » » 18-11-1987/93	96,275
» » » » 1- 1-1988/93	97,100
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 3-1988/93	97,075
» » » » 1- 4-1988/93	97,200
» » » » 1- 5-1988/93	98,225
» » » » 1- 6-1988/93	98,275
» » » » 1- 7-1988/93	98,250
» » » » 1-10-1987/94	97,375
» » » » 1- 2-1985/95	97,775
» » » » 1- 3-1985/95	93,525
» » » » 1- 4-1985/95	93,750
» » » » 1- 5-1985/95	93,200
» » » » 1- 6-1985/95	93,325
» » » » 1- 7-1985/95	94,525
» » » » 1- 8-1985/95	94,075
» » » » 1- 9-1985/95	94,100
» » » » 1-10-1985/95	94,125
» » » » 1-11-1985/95	94,500
» » » » 1-12-1985/95	95,475
» » » » 1- 1-1986/96	94,925
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,950
» » » » 1- 2-1986/96	95,425

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,225
» » » » 1- 4-1986/96	93,950
» » » » 1- 5-1986/96	93,725
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	94,275
» » » » 1- 8-1986/96	93,800
» » » » 1- 9-1986/96	93,925
» » » » 1-10-1986/96	93,150
» » » » 1-11-1986/96	93,475
» » » » 1-12-1986/96	94,925
» » » » 1- 1-1987/97	94 —
» » » » 1- 2-1987/97	93,900
» » » » 18- 2-1987/97	93,500
» » » » 1- 3-1987/97	93,500
» » » » 1- 4-1987/97	92,900
» » » » 1- 5-1987/97	93,200
» » » » 1- 6-1987/97	93,875
» » » » 1- 7-1987/97	93,800
» » » » 1- 8-1987/97	93,050
» » » » 1- 9-1987/97	96,850
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 3-1989	100,150
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,975
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,250
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,750
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,350
» » » 10.50% 1- 3-1990	98,975
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,550
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	98,100
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,050
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,725
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,875
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,600
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,450
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,275
» » » 11,00% 1- 7-1990	98,875
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,600
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,175
» » » 9,25% 1-10-1990	97,075
» » » 11,50% 1-10-1990	99,500
» » » 9,25% 1-11-1990	97,100
» » » 9,25% 1-12-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,025
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,800
» » » 11.00% 1- 2-1992	97,050
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,275
» » » 9.15% 1- 4-1992	94,350
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,400
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,700
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,925
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,450
» » » 11,50% 1- 7-1992	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,450
» » » » 1983/90 11,50%	104,350
» » » » 1984/91 11,25%	105,600
» » » » 1987/91 8,75%	98,125
» » » » 1984/92 10,50%	106,575
» » » » 1985/93 9,60%	103,775
» » » » 1985/93 9,75%	103,500
» » » » 1985/93 9,00%	101,250
» » » » 1985/93 8,75%	100,400
» » » » 1986/94 8,75%	99,850
» » » » 1986/94 6,90%	93,450
» » » » 1987/94 7,75%	94,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M06029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Casa 77», con sede in Firenze, costituita il 21 marzo 1977 per rogito notaio Alberto Berardi, e sono nominati commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Felice Assennato, e vice commissario governativo il dott. Canio Zampaglione.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 i poteri conferiti al dott. Salvatore Marras, commissario governativo della società cooperativa a r.l. edilizia «Su Nuraghe», con sede in Nuoro, sono stati prorogati fino al 27 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 il dott. Piero Morrone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sincrovox - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 gennaio 1984, in sostituzione del dott. Luigi Braito.

89A0531

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 si è provveduto alla rettifica del cognome del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e di consumo di Sesto Fiorentino a r.l., in Sesto Fiorentino (Firenze), nominato con precedente decreto ministeriale 11 novembre 1988 come segue: in luogo del cognome errato «Bernardini» leggasi: «Baldini».

89A0546

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione del nuovo statuto del collegio universitario «R. Einaudi», in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1988, registro n. 75 Istruzione, foglio n. 40, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato approvato il nuovo statuto del collegio universitario «R. Einaudi», in Torino.

89A0543

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1988, atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 358, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore dalla prof.ssa Clementina Gatti.

89A0544

Modificazioni allo statuto della fondazione Collegio San Carlo, in Modena

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1988, registro n. 72 Istruzione, foglio n. 385, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 e 13 dello statuto della fondazione Collegio San Carlo, in Modena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, n. 1357.

89A0545

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo del 18 giugno 1989

Si comunica, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 9 aprile 1984, n. 61, contenente disposizioni tecniche per la suddetta elezione, che il Consiglio della Comunità ha fissato, a norma dell'art. 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, la data per l'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea nel periodo compreso tra giovedì 15 giugno e domenica 18 giugno 1989.

Al fine di poter esprimere il voto presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea, gli elettori italiani per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione di residente all'estero e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire improrogabilmente entro il 19 aprile 1989 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il presente comunicato sarà trasmesso al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a darne avviso alle comunità italiane nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

89A0559

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita «de jure» di ricompensa al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il sig. Tedesco Giuseppe, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 26 marzo 1920 - D.M. Catanzaro, è incorso, a decorrere dal 5 febbraio 1969, nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare (D.P. n. 476 del 2 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1952, registro n. 58, foglio n. 34, B.U. anno 1953, disp. 3, pag. 330 e rettificato il cognome da Tedeschi in Tedesco con D.P. n. 738 del 5 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1957, registro n. 44, foglio n. 189) e del relativo assegno.

89A0551

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovavirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1989 rispetto a gennaio 1988 risulta pari a più 5,7 (cinquevirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1989 rispetto a gennaio 1987 risulta pari a più 10,9 (diecivirgolanove).

89A0584

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'elenco alfabetico semestrale del Ministero della sanità delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio, aggiornato alla data del 30 giugno 1988. (Elenco pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 126 del sopra indicato supplemento straordinario, sotto la voce MASOR - *FORMENTI PRODOTTI*, dove è scritto: «BB 30 BUSTINE 180 *G*», leggasi: «BB 30 BUSTINE 180 *MG*».

89A0555

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Precchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *supplementi ordinari*, e i *fascicoli delle quattro serie speciali*:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*